

# Ordinanza concernente l'indennità per i costi scoperti di persone e imprese mobilitate in seguito a eventi con aumento della radioattività

del 18 agosto 1998 (Stato 1° settembre 1998)

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione  
e dello sport (DDPS),*

visto l'articolo 124 capoverso 2 dell'ordinanza sulla radioprotezione del  
22 giugno 1994<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza regola l'indennità a persone e imprese mobilitate per i costi scoperti che risultano loro dall'impiego in caso di aumento della radioattività.

<sup>2</sup> La regolamentazione dell'assunzione delle spese per l'equipaggiamento, l'istruzione e gli esercizi non è oggetto della presente ordinanza.

## **Art. 2**            Aventi diritto

Sono aventi diritto le persone e le imprese che, secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge sulla radioprotezione del 22 marzo 1992<sup>2</sup> e l'articolo 120 dell'ordinanza del 22 giugno 1994<sup>3</sup> sulla radioprotezione, hanno l'obbligo di esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività per la protezione della popolazione.

## **Art. 3**            Costi scoperti

<sup>1</sup> I costi che persone e imprese mobilitate devono sostenere per il loro impiego in caso di aumento della radioattività sono considerati scoperti, qualora non siano compensati da pretese assicurative secondo l'articolo 124 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 giugno 1994<sup>4</sup> sulla radioprotezione, da altre prestazioni della Confederazione o da indennità di Cantoni e Comuni.

<sup>2</sup> Le indennità a persone e imprese che svolgono attività per incarico di Cantoni o Comuni possono essere riconosciute come costi scoperti qualora la loro assunzione da parte della collettività interessata non sia ragionevolmente esigibile.

RU 1998 2295

1    RS 814.501

2    RS 814.50

3    RS 814.501

4    RS 814.501

<sup>3</sup> Le spese di Cantoni e Comuni per le proprie organizzazioni di intervento e di soccorso non sono considerate in alcun caso costi scoperti.

#### **Art. 4** Costi computabili

Sono considerati costi computabili segnatamente la perdita di guadagno, i trasporti, la sussistenza, le spese per l'immagazzinamento e la manutenzione di materiale ed equipaggiamento durante l'impiego, nonché le spese per il ripristino e l'indennizzo del deprezzamento.

#### **Art. 5** Entità dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità corrisponde alle spese che l'impiego ha causato ai mobilitati che l'impiego ha causato.

<sup>2</sup> Essa può essere adeguatamente ridotta qualora la prestazione non sia stata fornita in maniera efficace ed economica.

#### **Art. 6** Esercizio del diritto all'indennità

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità dev'essere fatto valere anzitutto presso il committente (Confederazione, Cantoni, Comuni).

<sup>2</sup> Le domande d'indennità per costi scoperti secondo l'articolo 3 devono essere presentate senza indugio, al termine dell'attività, alla Segreteria generale del DDPS.

<sup>3</sup> Ogni domanda dev'essere motivata.

#### **Art. 7** Cessione di diritti riguardanti la responsabilità civile

Le persone e le imprese indennizzate dalla Confederazione devono cedere a quest'ultima le loro pretese di natura civile.

#### **Art. 8** Rimborso delle spese

Il DDPS impone a chi ha causato l'evento di rimborsare alla Confederazione i contributi che essa ha versato conformemente alla presente ordinanza.

#### **Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1998.